

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Modificato in sede di Consiglio di Istituto in data 13 gennaio 2020)

NORME GENERALI

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento di Istituto nasce come strumento per disciplinare la vita scolastica e tiene conto della legislazione corrente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), dell'autonomia dell'istituzione scolastica (D.P.R. 275/1999) e della L. 107/2015, così come si manifesta e si esprime nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI

In tutte le attività scolastiche svolte anche fuori sede, i componenti dell'Istituto (alunni, docenti, famiglie, personale non docente) sono tenuti al rispetto del Regolamento allo scopo di garantire il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica.

PARTE 1

COMPONENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

ART. 3 – NORME COMUNI

Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti a:

- 3.1 Rispettare le norme sulla privacy come da normativa vigente.
- 3.2 Rispettare, ciascuno per la propria competenza, le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- 3.3 Rispettare gli orari di ricevimento della segreteria, della vicepresidenza e del Dirigente scolastico comunicati agli interessati e pubblicati sul sito della scuola.

TITOLO I – STUDENTI E FAMIGLIE

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

L'Istituto di Istruzione Superiore Eliano- Luzzatti fa propri i principi fondamentali concernenti i diritti e i doveri degli studenti contenuti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e ne esplicita l'applicazione negli articoli seguenti.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Gli studenti, per essere facilitati nella partecipazione, hanno il diritto/ dovere di conoscere normative e procedure che si consolidano nella attività scolastica in cui sono coinvolti quotidianamente. Agli studenti delle classi prime vengono illustrati il PTOF e il Regolamento d'Istituto durante le giornate dell'accoglienza, gli altri ne trovano copia sul sito della scuola. Gli studenti hanno diritto, attraverso la rappresentanza, di partecipare democraticamente alla vita della scuola sugli argomenti che li riguardano.

ART 6 – DIRITTO DI RISERVATEZZA E DI INFORMAZIONE

Il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie è regolato secondo il Regolamento Europeo. 679/2018. L'informativa per il trattamento dei dati personali viene fatta sottoscrivere dai genitori/tutori al momento dell'iscrizione dei figli ed è pubblicata sul sito della scuola.

ART. 7 – COMPORAMENTO

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici che segnaleranno eventuali mancanze ai docenti competenti o al Dirigente scolastico o ai suoi delegati.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto lo stesso rispetto che richiedono per se stessi.

Gli studenti devono:

- 7.1 usare un linguaggio e un comportamento tali da non provocare offesa alla morale e al buon costume;
- 7.2 rispettare la cultura, la religione, le idee, le caratteristiche etniche o personali dei docenti, degli studenti, del personale della scuola e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto;
- 7.3 rispettare le norme di sicurezza;
- 7.4 rispettare i beni comuni e altrui.

ART. 8 – COMPORAMENTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica, i compagni e il personale scolastico.

Durante le lezioni, pertanto, non è consentito:

- 8.1 recarsi in segreteria al di fuori dell'orario di ricevimento;
- 8.2 girare nell'Istituto;
- 8.3 entrare nelle classi altrui;
- 8.4 sostare in aule temporaneamente vuote;
- 8.5 prolungare il tempo di permanenza nei locali dei servizi igienici oltre il necessario;
- 8.6 sostare nei corridoi;
- 8.7 mangiare in classe salvo casi particolari o eccezionali;
- 8.8 lasciare l'aula senza il permesso del docente

ed ogni altro comportamento che possa determinare disturbo o interruzione delle lezioni e/o il venir meno della possibilità dei docenti di espletare l'obbligo di vigilanza sugli alunni.

Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento, salvo diversa indicazione specifica. L'autorizzazione da parte del docente a uscire dall'aula può essere concessa ad un solo alunno per volta.

ART. 9 – COMPORAMENTO DURANTE IL CAMBIO DELLE ORE

Nel cambio dell'ora gli studenti devono rimanere nella propria aula in attesa del docente, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni delle altre classi.

I trasferimenti interni tra i diversi ambienti della scuola debbono essere condotti senza recare disturbo alle attività didattiche delle altre classi.

ART. 10 – COMPORAMENTO DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

La pausa di socializzazione può svolgersi nei locali dell'Istituto e nell'area esterna di pertinenza della scuola, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico. Non è consentito uscire dalle classi prima del suono della campana che scandisce l'inizio della pausa ed è obbligo rientrare in classe al suono della campana che scandisce il termine della pausa.

ART.11 – USO DELL'ASCENSORE

E' fatto divieto agli alunni di utilizzare l'ascensore. In caso di necessità il Dirigente scolastico o un suo collaboratore può rilasciare un permesso su richiesta documentata da parte dei genitori/tutori o dello studente se maggiorenne. In casi eccezionali, per spostamenti interni, sarà cura del docente dell'ora consentirne l'uso in base a particolari esigenze.

ART. 12 – RESPONSABILITA' OGGETTI INCUSTODITI

L'Istituto non si ritiene responsabile di oggetti preziosi o di altra natura lasciati incustoditi o dimenticati dagli alunni nelle aule o negli altri ambienti.

ART. 13 – DIVIETO DI FUMO

E' fatto divieto di fumare all'interno dei locali e nell'area esterna di pertinenza dell'Istituto in ottemperanza alla normativa nazionale vigente. I trasgressori verranno sanzionati secondo le normative specifiche riportate nel Regolamento di disciplina.

ART. 14 – USO DEL CELLULARE E ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI

Durante le lezioni è severamente vietato l'uso dei telefoni cellulari, smartphone e altri strumenti informatici personali se non a scopo didattico secondo le indicazioni del docente. Per motivi di salute, previa autorizzazione del docente dell'ora di lezione, lo studente può recarsi in portineria per telefonare alla famiglia ed essere prelevato a scuola in anticipo. E' vietato altresì effettuare riproduzioni di foto, audio, video senza accordi preventivi con gli Organi Collegiali o con il Dirigente scolastico. Riproduzioni di foto, audio e video eventualmente autorizzate dagli organi competenti devono avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy

ART. 15 – OBBLIGO DI FREQUENZA

È obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni, ad eventuali stage e a tutte le attività curriculari proposte dalla scuola. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie deroghe previste dalla normativa vigente ed approvate annualmente dal Collegio dei Docenti. (l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

Per usufruire delle deroghe previste gli alunni maggiorenni o i genitori / tutori degli alunni minorenni devono presentare al Dirigente scolastico le opportune certificazioni giustificative. Le certificazioni devono contenere il motivo che porta alla richiesta della deroga (salute, famiglia, attività sportiva o altro) e il periodo dell'assenza alla quale la motivazione si riferisce. Non sono validi, ai fini della deroga, i certificati medici che certifichino esclusivamente l'assenza di malattie infettive o contagiose o lo stato di buona salute dell'alunno. Ai fini della deroga i certificati devono anche riportare la dicitura "per malattia" e il periodo di assenza ("assente il" oppure: "assente dal..... al ").

La documentazione deve essere prodotta, di norma, entro 30 giorni dall'ultimo giorno del periodo di assenza al quale si riferisce. Nel caso di assenze dovute a patologie croniche o ricorrenti o di assenze programmate o prevedibili per interventi, terapie, impegni sportivi o altro, il genitore/tutore o lo stesso alunno se maggiorenne potrà produrre una dichiarazione preventiva che dovrà essere integrata dopo le assenze e prima della fine di ciascun periodo valutativo con certificazioni anche cumulative.

Il numero delle assenze concorre alla determinazione del voto di condotta.

Avvertenza.

Al fine di evitare alle famiglie inutili adempimenti, si raccomanda di produrre la documentazione per ottenere la deroga solo nel caso in cui le assenze siano continuative e/o ricorrenti, per cui sia ragionevole prevedere la possibilità che il limite sia superato.

ART. 16 – RITARDI

Gli studenti sono tenuti a rispettare in modo responsabile l'orario delle lezioni. Gli studenti sono tenuti a raggiungere compostamente e nel più breve tempo possibile la propria classe al suono della prima campanella. Al secondo suono della campana, si darà regolare avvio alle attività didattiche.

Gli alunni giunti a scuola dopo l'inizio delle lezioni saranno comunque ammessi in classe e dovranno giustificare il ritardo secondo le modalità previste dall'art. 19.

L'ammissione va annotata dal docente della prima ora (per gli alunni ammessi entro la prima ora) o della seconda ora (per gli alunni entrati dopo la prima ora) sul registro di classe.

Esclusi casi straordinari che dovranno essere motivati e documentati, dopo n. 3 entrate in ritardo in prima o seconda ora viene comminata la sanzione secondo la allegata tabella 2 "infrazioni gravi" e contribuirà alla determinazione del voto di condotta.

Non sono consentiti ingressi in terza ora salvo casi opportunamente documentati.

ART. 17 – ATTIVITA' DI RECUPERO

La scuola organizza, in base alle risorse disponibili, attività di recupero in orario extrascolastico sia nel corso dell'anno sia nel periodo estivo. La scuola comunica alle famiglie interessate tempi e modi di svolgimento degli interventi. Per i corsi di recupero i genitori/tutori devono firmare l'avviso ricevuto ed eventualmente dichiarare di non volersi avvalere di tali attività. Le assenze ai corsi di recupero già autorizzati dai genitori andranno debitamente giustificati.

ART.18 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

La scuola organizza attività integrative in orario extrascolastico alle quali gli studenti possono partecipare liberamente previa autorizzazione scritta dei genitori/tutori. La mancata partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto ma costituisce elemento valutativo per l'attribuzione del credito scolastico

ART. 19 – GIUSTIFICAZIONI

In conformità alla circolare n. 41 del 4.10.2019, le assenze e i ritardi degli alunni si giustificano solo online direttamente su Registro elettronico Axios tramite un PIN fornito alle famiglie.

La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle credenziali d'accesso che non possono essere fornite agli studenti.

L'utilizzo della funzione "Giustificazioni online" da parte di soggetti non autorizzati, diversa dai genitori dell'alunno e all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurarsi come reato.

ART. 20 – PERMESSI ANNUALI PER STUDENTI PENDOLARI O CON PARTICOLARI NECESSITA'

I genitori/tutori degli studenti o gli stessi studenti se maggiorenni che, per esigenze di trasporto con i mezzi pubblici, siano costretti ad entrare in ritardo o ad uscire anticipatamente dall'Istituto possono richiedere al Dirigente scolastico, dietro opportuna documentazione, un permesso di ingresso posticipato o di uscita anticipata, valido per tutto l'anno scolastico, che verrà trascritto dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore sul registro di classe.

Permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata per altri motivi eccezionali saranno presi in esame singolarmente dal Dirigente scolastico. In tali situazioni i genitori/tutori o gli stessi studenti maggiorenni si assumono la responsabilità del recupero autonomo per la mancata partecipazione alle lezioni nelle ore o frazioni di ore richieste.

ART.21– USCITE ANTICIPATE

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione previste dall'orario in vigore. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate, compilando con preavviso di almeno 3 giorni l'apposito modulo . In caso di urgenza che deve essere adeguatamente motivate e documentate anche tramite autocertificazione, si potrà uscire anticipatamente senza preavviso.

Per gli alunni minorenni è necessaria in ogni caso la presenza, al momento dell'uscita, di un genitore/tutore o di una persona munita di delega scritta e fotocopia del documento del delegante. L'uscita anticipata è consentita esclusivamente al cambio dell'ora tranne nei casi di emergenza. L'autorizzazione verrà annotata sul RE. Il numero delle uscite anticipate concorre alla determinazione del voto di condotta.

ART. 22 – AVVISI ALLE FAMIGLIE

I genitori/tutori sono tenuti ad informarsi costantemente riguardo alle comunicazioni del Dirigente scolastico, consultando regolarmente il registro elettronico e il sito web dell'Istituto dove sono riportate tutte indicazioni utili riguardanti la vita scolastica.

Per alcune specifiche attività le famiglie potranno ricevere comunicazioni o richieste di autorizzazioni da parte della scuola in forma cartacea che, ove richiesto dovranno essere firmati da un genitore o dal titolare della responsabilità genitoriale e riportati entro la data indicata. I genitori degli alunni maggiorenni sono invitati a firmare le comunicazioni p.p.v. In caso di proclamazione di sciopero del personale della scuola, viene data tempestiva comunicazione alle famiglie che la scuola non garantirà il regolare svolgimento delle attività didattiche a causa dell'impossibilità di sostituzione dei docenti in sciopero.

ART. 23 – COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DI ORARIO

Viene data comunicazione preventiva alle famiglie delle variazioni di orario e dell'uscita anticipata o dell'ingresso posticipato delle classi interessate:

23.1 in caso di partecipazione dei docenti ad assemblee sindacali;

23.2 per motivi organizzativi in caso di assenza programmata di un docente, nell'impossibilità di avere a disposizione un supplente;

23.3 in caso di assemblee studentesche, partecipazioni a visite guidate, spettacoli, mostre e altre attività programmate dalla scuola;

23.4 in altri casi eccezionali dovuti a particolari contingenze non prevedibili.

L'autorizzazione degli alunni da parte delle famiglie per l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata della classe avverrà esclusivamente tramite Registro elettronico, come da circolare n. 89 del 7.11.2019.

ART. 24 – ASSENZE DEI DOCENTI

Nell'impossibilità di avere a disposizione un supplente nel caso di assenza non programmata di un docente, la scuola si adopererà per ridurre il disagio degli alunni.

ART. 25 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Gli incontri della scuola con la famiglia tendono a promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i genitori/tutori per la miglior conoscenza dello studente, a raccogliere elementi per una più adeguata valutazione della sua personalità e ad individuare insieme le vie per una più solida formazione. I colloqui con i docenti si devono tenere rigorosamente nei locali scolastici secondo le modalità e i tempi comunicati tramite avviso alle famiglie e pubblicati sul sito della scuola.

TITOLO II – DOCENTI

ART. 26– COMPITI GENERALI DEI DOCENTI

I docenti esplicano compiti didattici, educativi e di vigilanza. Tutto il personale docente, salvo diverse indicazioni del DS, è invitato ad apporre la propria firma di presenza nell'apposito registro e a tenersi costantemente aggiornato riguardo alle circolari e comunicazioni del Dirigente scolastico visitando il sito web dell'Istituto .

I docenti sono tenuti a intervenire sul comportamento degli alunni per uno sviluppo integrale della persona. I docenti si adopereranno in tutti i modi per fare rispettare agli alunni la massima puntualità nell'entrare in classe sia all'inizio delle lezioni sia dopo la pausa di socializzazione, oltre a sollecitare un contegno appropriato in ogni circostanza.

ART. 27 - COMPITI DEI DOCENTI DELLA PRIMA ORA

I docenti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Prima di recarsi in classe, i docenti della prima ora avranno cura di prelevare la chiave della LIM che verrà riconsegnata al termine delle lezioni dal docente dell'ultima ora. Sono, inoltre, tenuti a fare l'appello e a indicare chiaramente nel registro elettronico i nominativi degli assenti e di coloro che entrano in ritardo. Essi devono anche controllare che le autorizzazioni e gli eventuali avvisi alle famiglie tramite il RE siano state regolarizzate come da circolare n. 89/2019 e apporre l'annotazione sul registro di classe nel caso in cui le assenze e i ritardi non siano stati giustificati dopo quattro giorni

Art. 28 – VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

La normale vigilanza sugli allievi, durante l'ingresso nelle aule, durante la permanenza a scuola e all'uscita, è svolta dal personale docente con l'ausilio dei collaboratori scolastici. L'obbligo di vigilanza copre le ore di attività didattica di ciascuna classe compresi gli spostamenti interni da un locale della scuola ad un altro. Non esiste obbligo di vigilanza sugli alunni al di fuori del tempo scuola.

In particolare:

- 28.1 qualora gli alunni si dovessero recare dalla scuola ad altro luogo, per partecipare ad attività didattiche curricolari, i docenti hanno l'obbligo di accompagnarli e di vigilare su di loro per tutta la durata delle attività;
- 28.2 i docenti di scienze motorie devono prelevare gli alunni dalla classe e riaccompagnarli alla fine della lezione;
- 28.3 il docente in servizio nelle ore destinate all'Assemblea di Classe è comunque responsabile della vigilanza sugli alunni;
- 28.4 nessun alunno può essere allontanato dalla classe per motivi disciplinari;
- 28.5 qualora, per improrogabili motivi o emergenze, il docente dovesse temporaneamente allontanarsi dalla classe dove svolge la lezione dovrà affidare la vigilanza degli allievi ad un collaboratore scolastico; durante la pausa di socializzazione i docenti dell'ora in cui viene effettuata la pausa sono tenuti a vigilare, coadiuvati dai collaboratori scolastici, sul comportamento degli alunni

ART. 29 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI DI ALTRE CLASSI

Nel caso in cui la scuola fosse impossibilitata a sostituire docenti assenti in alcune ore di lezione, i docenti delle altre classi accolgono piccoli gruppi di alunni delle classi scoperte secondo le disposizioni impartite dal dirigente o da un suo collaboratore al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni.

I docenti sono tenuti a intervenire nel caso in cui assistano a comportamenti sanzionabili da parte di alunni di altre classi. Qualunque comportamento sanzionabile commesso da alunni non della propria classe dovrà essere segnalato al coordinatore o a un docente della classe a cui appartengono gli alunni interessati per procedere ad irrogare le eventuali sanzioni disciplinari.

Se l'infrazione riguarda il divieto di fumo dovrà essere segnalata anche al responsabile preposto all'applicazione del divieto.

ART. 30 – EMERGENZE

Se uno studente si trova in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione, il docente dell'ora si rivolge al collaboratore scolastico addetto al piano per assistere l'interessato. Si provvede, se opportuno o necessario, a contattare immediatamente la famiglia ed eventualmente a chiamare il Pronto Soccorso. In caso di incidente in ambito scolastico l'insegnante responsabile o incaricato della vigilanza provvede alla redazione di una relazione al Dirigente scolastico anche per avviare l'eventuale prassi assicurativa.

ART. 31 – SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

Le lezioni si devono svolgere all'interno dei locali dell'Istituto. Le attività da svolgere al di fuori dell'Istituto devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico previa richiesta scritta del docente proponente, nonché autorizzate dai genitori/tutori degli alunni.

ART. 32 – VALUTAZIONE

La valutazione deve essere trasparente e tempestiva: gli studenti hanno il diritto di conoscere i criteri di valutazione e di correzione e avere informazione chiara sulla programmazione delle verifiche scritte collettive le cui date saranno riportate in tempo utile sul registro di classe. I docenti si impegnano a restituire gli elaborati scritti, corretti e valutati, entro breve termine dalla data di effettuazione degli stessi.

ART. 33 – USO DEI CELLULARI E ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI

Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari, smartphone e altri strumenti informatici personali se non a scopo didattico e a rispettare le norme della privacy per quanto riguarda le riproduzioni foto, audio e video.

ART. 34 – TRATTAMENTO DELLA PRIVACY

I dati personali dello studente vengono utilizzati nel rispetto della normativa.

ART. 35 – CONVOCAZIONE DEI GENITORI/TUTORI

I docenti possono chiedere di conferire con i genitori /tutori. La convocazione dei genitori/ tutori può avvenire tramite:
35.1 sms o e-mail attraverso la segreteria della scuola presentando la richiesta di convocazione con congruo anticipo (almeno 5 giorni dalla data di convocazione). La richiesta deve contenere il nome e la classe dello studente, il testo da inviare, la data e l'ora della convocazione e il nome del docente che vuole conferire con la famiglia;
35.2 fonogramma effettuato personalmente dal docente con il telefono della scuola e registrato sull'apposito modulo a disposizione.

TITOLO III –PERSONALE A.T.A.

ART. 36 – COMPITI

Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto.

Esso :

- a. rispetta l'orario di apertura al pubblico degli sportelli e dei servizi;
- b. rispetta le scadenze per la consegna di certificati, documenti o l'espletamento dei i servizi richiesti. I collaboratori scolastici
- c. collaborano nella sorveglianza degli alunni nei corridoi e nei servizi sia durante le ore di lezione sia durante la pausa di socializzazione, l'ingresso e l'uscita degli studenti;
- d. segnalano al coordinatore di classe, ai docenti o alla Presidenza eventuali comportamenti sanzionabili secondo il presente regolamento;
- e. sorvegliano le classi temporaneamente prive di docenti;
- f. sorvegliano che ci sia un uso corretto dei servizi igienici e degli ambienti comuni;
- g. segnalano tempestivamente l'eventuale assenza di un docente al DS o a un suo collaboratore
- h. intervengono in caso di infortunio per il primo soccorso;
- i. si occupano di dare attuazione alle indicazioni organizzative del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori al fine di consentire lo svolgimento delle varie attività.

PARTE 2

AMBIENTE SCOLASTICO

TITOLO I VISITATORI

ART 37 – ACCOGLIENZA

I visitatori che vogliono entrare nell'Istituto devono farsi identificare e registrarsi all'ingresso della scuola.

ART. 38 – COMPORTAMENTO

Tutti coloro che a vario titolo frequentano la scuola devono rispettare le norme della buona educazione e del vivere civile, rispettare l'ambiente scolastico e il personale che vi lavora e usare un linguaggio tale da non provocare offesa alla morale e al buon costume.

ART. 39– ESPERTI ESTERNI

L'intervento di esperti esterni in orario scolastico o extrascolastico è subordinato all'autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Gli interessati devono produrre una domanda indirizzata al Dirigente scolastico che contenga il nome e la qualifica dell'esperto, la motivazione dell'intervento richiesto e allegare un breve curriculum vitae.

TITOLO II AMBIENTI COMUNI

ART.40 – COMPORTAMENTO

Sono da evitare tassativamente schiamazzi e sovraffollamenti dinanzi alle porte di ingresso delle aule e nei corridoi prima, dopo, durante lo svolgimento delle lezioni e nei cambi dell'ora.

ART. 41 – RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO

Tutti condividono la responsabilità di rendere accoglienti e di mantenere puliti gli spazi della scuola. Tutti sono tenuti a gettare i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nelle aule e nei corridoi, ad utilizzare in modo corretto e a non danneggiare gli arredi e gli strumenti presenti nella scuola e a rispettare gli ambienti scolastici.

ART. 42 – BACHECHE

Le bacheche presenti nell'Istituto possono essere utilizzate, secondo la loro specifica destinazione, dagli studenti, dal personale o da esterni. Tutti gli avvisi posti sulle bacheche dovranno essere firmati in chiaro in modo che possa esserne individuato l'autore. Pertanto verranno rimossi eventuali avvisi scritti in forma anonima. L'esposizione di messaggi, manifesti e locandine da parte delle Istituzioni esterne o da parte degli utenti della scuola, quando si riferiscano ad eventi extrascolastici, dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o suo delegato mediante un visto e timbro della scuola.

ART. 43– SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici devono essere utilizzati da una persona alla volta che dovrà lasciare l'ambiente come trovato e segnalare, prima del suo uso, eventuali anomalie o danni rilevati. E' vietato fare capannello e sovraffollare i locali antistanti i servizi igienici durante le ore di lezione.

ART. 44 – SPAZI ESTERNI

Gli utenti e il personale della scuola sono tenuti al rispetto degli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto. Tutti hanno il dovere di non sporcarli o danneggiarli. La scuola non è responsabile per qualsiasi inconveniente riguardante i veicoli in transito o parcheggiati nell'area esterna dell'Istituto.

Art. 45 – LABORATORI, AULE SPECIALI, BIBLIOTECA

L'uso delle aule speciali, dei laboratori e della biblioteca è disciplinato dai Regolamenti specifici.

PARTE 3

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art.46 - ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'ISTITUTO

Gli Organi Collegiali operanti nell 'Istituto di Istruzione Superiore Eliano- Luzzatti sono i seguenti:

- 46.1- Collegio dei Docenti
- 46.2- Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva.
- 46.3- Consigli di Classe
- 46.4 Comitato per la valutazione dei docenti

ART. 47 – COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le competenze e il funzionamento degli organi collegiali sono regolati da norme di legge e in particolare dal D. Lgs. 16/4/1994, n.297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e dalla L. 107/2015 ai quali si rimanda.

TITOLO II – COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 48 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione dell'azione educativa. Il Collegio dei Docenti sceglie tra i suoi componenti due membri del Comitato per la valutazione dei docenti (L. 107 del 13/07/2015) ed elegge i sei docenti di cui all'art.88 .

ART. 49 - CONVOCAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Collegio dei Docenti si riunisce durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni secondo il calendario delle attività funzionali stabilito all'inizio di anno scolastico, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico.

ART. 50 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a un docente collaboratore che redige il verbale della riunione del Collegio dei Docenti in apposito registro. Il verbale deve contenere la data della riunione ed i nomi dei presenti e degli assenti ed è sottoposto all'approvazione del Collegio nella seduta successiva. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi devono limitarsi ai fatti avvenuti e al significato delle parole pronunciate.

ART. 51 – DELIBERE

Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente può disporre che le medesime avvengano per appello nominale. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto se trattasi di questioni concernenti le persone.

TITOLO III - CONSIGLIO DI CLASSE

ART. 52 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Classe è formato da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti. E' presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato. Spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni.

ART. 53 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, constatata la validità della seduta, controlla la completa discussione dei punti all'ordine del giorno e garantisce il rispetto dei tempi previsti per la riunione.

ART. 54 – COMPITI DEL SEGRETARIO

La funzione di segretario delle riunioni del Consiglio di Classe viene svolta dal docente coordinatore della classe. Egli redige il verbale della riunione riportando la data della riunione, i nomi dei presenti e degli assenti, gli interventi effettuati nonché tutti i fatti avvenuti. Qualora per una classe non sia stato nominato il coordinatore o quest'ultimo sia assente, la funzione di segretario viene espletata da un docente individuato ad ogni seduta dal Presidente.

Art. 55 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Classe si riunisce, nelle sedute ordinarie, su convocazione del Dirigente scolastico in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni secondo un calendario redatto all'inizio dell'anno scolastico. Il Dirigente Scolastico può convocare Il Consiglio di classe in sedute straordinarie quando ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata dei componenti del Consiglio stesso.

TITOLO IV – CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

ART. 56 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti. Ne fanno parte il Dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni,. Dura in carica 3 anni, con esclusione della componente studentesca che si rinnova ogni anno.

ART. 57 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Nella prima seduta del Consiglio, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico, si procede all'elezione del Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri dell'organo. Viene eletto, alla prima votazione, il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, fatta salva la presenza del numero legale. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi fra i genitori presenti nell'organo secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Nella stessa seduta si procede altresì, con le stesse modalità, all'elezione della Giunta esecutiva, composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA, da un genitore e da uno studente. Il Dirigente Scolastico, che la presiede, ne fa parte di diritto come il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge funzioni di segretario della Giunta stessa.

ART. 58 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nelle successive riunioni, il Consiglio è convocato dal Presidente, che è tenuto a effettuare la convocazione anche quando lo richiedano il Presidente della Giunta esecutiva o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente, anche tenendo conto delle proposte dei Consiglieri, formula l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta mediante posta elettronica e, con lo stesso mezzo, viene inviato il verbale relativo alla seduta precedente. La convocazione viene pubblicata sull'albo on line dell'Istituto. Entro lo stesso termine vengono messi a disposizione tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti di competenza della Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta si ravvisi la necessità con avviso inviato tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data prevista indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza le convocazioni possono essere effettuate anche con fonogramma o sms e con un termine di preavviso ridotto.

ART 59 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale di governo dell'Istituzione scolastica e come tale esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola. Approva il programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione); adotta il Regolamento interno e il PTOF; individua criteri generali e delibera su diverse materie che regolano la vita della scuola. I compiti del Consiglio in materia finanziaria e patrimoniale e le sue attribuzioni sono specificati rispettivamente dal D.I. n.44 dell'1 febbraio 2001 e dal D. Lgs. 16/4/1994, n.297.

Il Consiglio di Istituto ha altresì il compito di scegliere i componenti del Comitato per la valutazione dei docenti (un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti) e di designare il Docente membro dell'Organo di Garanzia e i membri supplenti.

Il D.I. n.44 / 2001 assegna alla Giunta esecutiva come unica competenza residuale il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il bilancio preventivo con apposita relazione di accompagnamento.

ART. 60 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e può sospendere la seduta in caso di disordine. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, avvalendosi anche di propri delegati nominati all'interno del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura, di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

ART. 61 – SEGRETARIO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente del Consiglio d'Istituto ha come referente il Dirigente scolastico ed è assistito da un Segretario, da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute e di curare la pubblicità tempestiva delle delibere, attraverso la loro pubblicazione sull'albo on line. La copia delle delibere, sottoscritta e autenticata dal Segretario, deve rimanere pubblicata per un periodo di 15 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART.62– LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso i locali dell'Istituto.

ART. 63 – VALIDITÀ DELLA SEDUTA

All'ora prefissata il Presidente del Consiglio d'Istituto fa l'appello e, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, dichiara valida e aperta la seduta. Qualora non si raggiunga il numero legale, entro mezz'ora dall'orario di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e ciò sarà riportato a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

ART. 64 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio d'Istituto dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendone la progressione. E' facoltà di qualsiasi Consigliere proporre mutamenti alla progressione, l'inserimento o il ritiro di argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte sono sottoposte a votazione. Il Presidente dirige e modera la discussione come previsto all'art. 60. I Consiglieri hanno comunque sempre il diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive o per fatto personale. I Consiglieri possono altresì presentare mozioni d'ordine per richiamare al regolamento o all'ordine dei lavori, con precedenza sulle questioni principali.

ART. 65 – EMENDAMENTI E OPERAZIONI DI VOTO

Ogni membro del Consiglio di Istituto può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il Presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti. Qualora una proposta sia costituita da parti o articoli, questi vengono votati singolarmente e infine nel loro complesso.

Le votazioni sono, di norma, palesi tranne quando si debba votare su persone o quando il Consiglio stesso deliberi per il voto segreto. La votazione palese può avvenire per alzata di mano o per appello nominale. Secondo il D. Lgs. 16/4/1994, n.297 gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del medesimo D. Lgs.

ART. 66 – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

All'inizio della seduta del Consiglio d'Istituto possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

ART. 67 – VERBALIZZAZIONE

Di ogni seduta del Consiglio d'Istituto è redatto un verbale a cura del Segretario che dovrà riportare ciò che interessa giuridicamente:

67.1 legalità della seduta (luogo e data delle riunioni, chi assume la presidenza, chi svolge le funzioni di segretario, assenze e presenze dei Consiglieri);

67.2 lo svolgimento dei lavori e delle discussioni;

67.3 le proposte, le votazioni e le delibere adottate.

A verbale devono essere assunte anche le eventuali dichiarazioni di voto, a favore o contro, o di astensione.

E' data facoltà ai Consiglieri di produrre il testo delle loro dichiarazioni, oppure di dettarlo direttamente al segretario, in modo sintetico, purché riguardi gli argomenti in discussione.

ART. 68 – AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE

Qualora la riunione si protragga oltre un tempo ragionevolmente condiviso senza che sia stata esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornarla ad altra data prescindendo dalle modalità e dai tempi previsti per le convocazioni ordinarie.

ART. 69 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, tranne quando siano in discussione argomenti relativi a persone, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio nei limiti della capienza dei locali disponibili.

Al Presidente, durante le sedute, sono attribuiti i poteri di ordine pubblico. Egli può allontanare dall'aula i componenti e le persone presenti che in qualche modo disturbino il normale svolgimento delle sedute. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la prosecuzione della seduta in forma non pubblica.

Art. 70 – INTERVENTO DI ESPERTI

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Può altresì deliberare l'invito a partecipare alle riunioni, per discutere di particolari problemi, rappresentanti degli enti locali e delle Istituzioni.

ART. 71 – DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se espressa davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto devono essere formalmente deliberati dal Consiglio.

ART. 72 – DECADENZA

Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata in Consiglio e viene comunicata all'interessato. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio deve essere comunicata preventivamente al Presidente

TITOLO V – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ART. 73 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il Comitato, che rimane in carica tre anni, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. In quest'ultimo caso il Comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui alla lettera

a) ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Per altre specifiche funzioni si rimanda alla L. 107 del 13/07/ 2015 comma 129.

TITOLO VI – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

ART. 74 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le assemblee degli studenti sono considerate occasioni importanti per la crescita e la formazione umana e culturale degli stessi. Il diritto di assemblea e di riunione degli studenti a livello di classe e di Istituto è regolamentato dagli artt. 13 e 14 del T.U. 16/4/1994.

ART. 75 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'Assemblea d'Istituto è convocata, nel limite di una al mese e in giorni diversi della settimana su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La richiesta va presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della convocazione dell'Assemblea stessa e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Nella medesima istanza può essere richiesta, nel limite massimo di quattro volte nel corso di ciascun anno scolastico, la partecipazione di esperti esterni; in tal caso la richiesta va presentata almeno 20 giorni prima, dal momento che la presenza di esperti va autorizzata dal Consiglio d'Istituto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, firmato dal Dirigente e indicante la data, l'orario e l'ordine del giorno, verrà comunicato alle classi con relativa circolare. Nessuna assemblea può essere richiesta e autorizzata nell'ultimo mese di lezione.

ART. 76 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto si svolge nel limite delle ore di lezione di una giornata. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Il comitato studentesco, se costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

ART. 77 – SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Il Dirigente o il collaboratore del Dirigente scolastico ha facoltà di sciogliere le riunioni e di far rientrare i ragazzi nelle loro rispettive aule per riprendere la regolare attività didattica qualora accerti l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori o nel caso di violazione del regolamento.

ART. 78 – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento e inviarlo in visione al Consiglio d'Istituto.

ART. 79 – COMITATO STUDENTESCO

E' possibile costituire il Comitato Studentesco composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta provinciale e nel Consiglio d'Istituto. Nella prima convocazione dell'anno scolastico, presieduta dal rappresentante più anziano e convocata dalla maggioranza dei componenti, esso elegge nel proprio interno il Presidente del Comitato con la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Oltre ai compiti espressamente indicati dal D. Lgs. n. 297/94 (convocazione dell'assemblea studentesca di Istituto , funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

ART. 80 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO

Le riunioni del comitato studentesco si svolgono di norma al di fuori dell'orario delle lezioni. Il Presidente deve produrre una richiesta scritta contenente l'ordine del giorno al Dirigente scolastico con almeno tre giorni di anticipo. Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all'assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto. Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA , su loro richiesta o invitati, purché abbiano l'autorizzazione del Dirigente scolastico o del Presidente del Comitato.

ART. 81 – ASSEMBLEA DI CLASSE

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, escluso il mese conclusivo delle lezioni, della durata di una o due ore al massimo. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni.

ART.82- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI CLASSE

La convocazione dell' Assemblea di Classe va comunicata per iscritto al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata. La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, le ore di svolgimento e l'ordine del giorno e va sottoscritta dai docenti delle ore in cui si terrà l'assemblea e dai rappresentanti di classe. Il Dirigente scolastico o un suo delegato segnaleranno sul registro di classe la convocazione dell'assemblea.

ART 83 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI CLASSE.

All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino oltre ai docenti delle ore nella quale l'assemblea si svolge.

ART. 84 – SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA DI CLASSE

I docenti in servizio nella classe e nelle ore in cui si svolge l'assemblea di classe hanno facoltà di scioglierla qualora accertino l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori riprendendo l'ordinaria attività didattica.

ART. 85 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLE ASSEMBLEE

Ogni Assemblea di Classe o d'Istituto elegge un Presidente, che garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, e un segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale dell'assemblea.

ART. 86 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe e va comunicata al Dirigente scolastico con almeno 5 giorni di anticipo chiedendo l'uso dei locali dell'istituto e indicando la data, l'orario dello svolgimento dell'assemblea e gli argomenti da trattare. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori o da un numero di genitori variabile in funzione della popolazione scolastica. (200 con popolazione fino a 1000 studenti) . In questo caso la richiesta va presentata al Dirigente scolastico con un anticipo di 10 giorni. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della/e classe/i. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.(Riferimenti normativi: art. 12 e art. 15 del D.Lgs 297/1994)

TITOLO VII – ORGANO DI GARANZIA

ART. 87 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Nell'Istituto è operante un Organo di Garanzia previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e dalle successive modifiche introdotte dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa. Le sue specifiche funzioni sono:

87.1 esaminare i ricorsi presentati per una sanzione disciplinare irrogata a norma del regolamento di disciplina;

87.2 decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

ART. 88 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

A decorrere dall'a.s. 2018-19 l'Organo di Garanzia sarà composto dai seguenti membri effettivi:

1. dal Dirigente scolastico che lo presiede,
 2. da un docente designato dal Consiglio di Istituto scelto tra un elenco di sei nominativi indicati dal Collegio dei docenti
 3. da un rappresentante dei genitori eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
 4. da un rappresentante degli studenti eletto in occasione del rinnovo annuale degli OO.CC
 5. da un rappresentante del personale ATA eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
- I rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA rimangono in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto mentre il rappresentante degli alunni rimane in carica per un anno. E' prevista la designazione di due membri supplenti per ogni componente.

ART. 89 – RICORSO ALL' ORGANO DI GARANZIA

Il ricorso avverso una delle sanzioni può essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione da uno dei genitori dello studente, dal titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente se maggiorenne mediante istanza scritta al Presidente dell'Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni.

Per quanto riguarda il ricorso di cui all'art.87.2, l'Organo di Garanzia accoglie le segnalazioni ricevute da parte di chiunque ne abbia interesse.

ART. 90 – PROCEDURA ISTRUTTORIA

Ricevuto il ricorso avverso le sanzioni disciplinari, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie dell'organo che ha irrogato la sanzione, dell'alunno, della famiglia o di chi sia stato coinvolto o citato. L'Organo di Garanzia è tenuto a riunirsi e ad esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza del procedimento di impugnazione, la sanzione si intende sospesa. Qualora l'Organo di Garanzia non esprimesse il suo parere entro 10 giorni la sanzione è da ritenersi confermata (nota ministeriale prot. n. 3602/PO, 31/7/08). Il Presidente chiama a partecipare alla seduta lo studente a cui è stata comminata la sanzione, i genitori o il titolare della responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda il ricorso di cui all'art.87.2, ricevute le segnalazioni, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, raccoglie informazioni documentate e convoca entro 10 giorni l'Organo di Garanzia e le parti coinvolte.

ART. 91 – DELIBERE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Le delibere dell'Organo di Garanzia sono valide se sono presenti almeno tre membri e devono essere assunte a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa astensione da parte dei Componenti. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata offrendo allo studente, secondo quanto previsto dal Regolamento, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. Le deliberazioni assunte dall'Organo di garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 10 giorni.

ART. 92 – RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

I ricorsi contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia vanno rivolti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'Organo Regionale di Garanzia, istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

ART.93 – INCOMPATIBILITA'

Ciascuno dei membri verrà sostituito dal supplente in caso di incompatibilità per aver egli stesso irrogato la sanzione o di astensione obbligatoria prevista per il rappresentante degli alunni qualora sia lo studente sanzionato, per il rappresentante dei genitori qualora sia genitore dello studente sanzionato e in tutti gli altri casi in cui emerga un conflitto di interesse.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART. 94 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplinare, di cui fa parte integrante l'allegato n.1, è emanato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successivo D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 in osservanza della L. 30/10/2008 n.169 e del DPR 22/06/2009 n.122 sulla valutazione del comportamento

ART. 95– PRINCIPI GENERALI

1. Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità dell'infrazione e decise dagli organi erogatori in base al principio di ciò che è più opportuno per la personalità del soggetto e per la serenità della scuola; pertanto gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

2. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

ART. 96 – INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

La tipologia delle infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono riportate nell'allegato 1. Nel seguente regolamento le infrazioni disciplinari sono distinte in:

- Infrazioni lievi
- gravi infrazioni molto gravi

Esse avranno: • Atte una ricaduta sul voto di condotta che potrà comunque essere inferiore a 6/10 solo nei casi previsti nel punto d) e come specificato nell'art.98 e possono determinare le seguenti sanzioni:

96.1 Annotazione sul registro di classe da parte del docente in servizio nell'ora in cui si verifica l'infrazione disciplinare nel caso di infrazioni lievi, ossia mancanze disciplinari che infrangono le regole vigenti nell'Istituto atte a garantire un sereno e regolare andamento della vita scolastica quotidiana, come da tabella n. 1 dell'all.1. Qualora il comportamento sanzionabile si sia verificato al di fuori dell'aula (durante la ricreazione, al cambio dell'ora, durante una visita guidata) il docente, se non della classe, o comunque il personale della scuola che ha rilevato il fatto dovrà comunicarlo al coordinatore o ad un docente della classe che provvederà ad annotare la mancanza disciplinare sul registro di classe alla data in cui l'infrazione è stata commessa.

96.2 Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia in caso di infrazioni gravi o di reiterazione di infrazioni lievi. Sono considerate infrazioni gravi le mancanze disciplinari che rechino grave turbativa al normale andamento scolastico e/o siano offensive nei confronti degli altri, dei beni comuni o altrui come da tabella n.2 dell'all.1. E' competenza del coordinatore della classe effettuare l'ammonizione scritta sul registro di classe e la comunicazione alla famiglia anche su segnalazione di altri docenti o dei collaboratori scolastici. L'ammonizione può essere irrogata, sentiti gli interessati, senza convocazione del Consiglio di Classe.

96.3 Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni in caso di infrazioni disciplinari molto gravi o gravi e reiterate (art.4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" modificato dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235) come da tabelle dell'all. 1 (n. 3, lettere A,B,C.). Tra le infrazioni molto gravi rientrano tutti i comportamenti che infrangono le leggi vigenti dello Stato e si configurano come reati. Per l'irrogazione di tale sanzione è competente il Consiglio di Classe che viene convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del docente proponente. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con la sua famiglia al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

96.4 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso di recidiva di comportamenti lesivi o gravemente lesivi nei confronti di persone come da tabella dell'all.1 (n.3, lettere B e C), di reati che violino in modo grave la dignità e il rispetto della persona umana (quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), di atti che creino concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale come da tabella dell'all.1 (n.3, lettera D).

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto e la durata dell'allontanamento dovrà essere adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Per periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove il coordinamento, insieme alla famiglia dello studente e, se necessario, con i servizi sociali, di un percorso educativo mirato al recupero, alla sensibilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART. 97 - ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, la sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato verranno comminate dal Consiglio d'Istituto nel caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana che abbiano dato luogo già a provvedimenti di allontanamento dalla scuola oppure per atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

ART. 98 – VOTO DI CONDOTTA

All'alunno nei confronti del quale siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Consiglio di Classe può attribuire, in sede di scrutinio intermedio e finale, un voto di condotta inferiore a 6/10, anche prescindendo dagli altri parametri valutativi, con conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo come previsto dall'art. 2 comma, 3 della L. 30/10/2008 n.169.

ART.99 – FINALITA' EDUCATIVA DELLE SANZIONI

In applicazione dell'art. 4 comma 2 del DPR n. 235 del 21/11/2007, ai fini di rinforzare la possibilità di recupero dello studente, le sanzioni disciplinari di cui all'art. 96 del presente regolamento possono essere sostituite o affiancate da attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica quando gli organi erogatori ne constatino l'attuabilità in base alla disponibilità di tempi, spazi e personale ausiliario al quale eventualmente affidare lo studente.

ART. 100 – RISARCIMENTO o RIPARAZIONE DEI DANNI

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti all'ambiente, alle attrezzature e agli arredi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale. Nel caso in cui il danneggiamento sia lieve e riparabile saranno gli stessi alunni responsabili a ripristinare la situazione iniziale (cancellare le scritte sui banchi o sui muri, raccogliere e gettare i rifiuti negli appositi contenitori ecc.).

Nel caso di obbligo di risarcire il danno, il responsabile o i responsabili accertati saranno tenuti a sostenere l'onere della spesa, oltre ad essere sottoposti alle previste sanzioni disciplinari.

ART. 101 – COMPETENZE DEI DOCENTI

I docenti che rilevino un'infrazione disciplinare di tipo lieve la contestano all'alunno o agli alunni coinvolti e annotano il fatto sul registro di classe. L'annotazione deve riportare in chiaro il tipo di mancanza disciplinare e il nome dell'alunno o degli alunni responsabili. Qualora il comportamento sanzionabile si sia verificato al di fuori dell'aula (durante la ricreazione, al cambio dell'ora, durante una visita guidata) e sia stato segnalato da altri docenti o dai collaboratori scolastici, sarà il docente della classe che accoglie la segnalazione ad annotare la mancanza disciplinare sul registro di classe nel giorno in cui l'infrazione è stata commessa. Le annotazioni potranno, ai fini organizzativi, essere anche riportate su una tabella riassuntiva. Se l'infrazione riguarda il divieto di fumo del fatto dovrà essere messo a conoscenza, oltre al coordinatore che effettuerà l'ammonizione, anche il responsabile preposto all'applicazione del divieto.

ART. 102 - COMPETENZE DEL COORDINATORE DI CLASSE

Il coordinatore della classe o, in caso di vacanza, un altro docente nominato dal Consiglio di Classe riceve le segnalazioni dei docenti e commina le ammonizioni comunicandole per iscritto alle famiglie. Il coordinatore o il facente funzione inoltre:

102.1 controlla il numero e il tipo di annotazioni a carico di ciascun alunno anche per procedere ad effettuare l'eventuale ammonizione in caso di reiterazione della stessa infrazione lieve

102.2 convoca i genitori dell'alunno che abbia numerose annotazioni a suo carico

102.3 controlla periodicamente il numero delle assenze e dei ritardi ai fini della valutazione della condotta.

ART. 103 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Ogni docente può chiedere la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario per stabilire eventuali sanzioni disciplinari da irrogare. Il Consiglio di Classe completo in tutte le sue componenti, sentito l'alunno o gli alunni interessati e il genitore/tutore o genitori/tutori degli stessi, potrà stabilire la sanzione da irrogare e, tenendo conto della situazione personale dello studente, del principio della gradualità e, per quanto possibile, del principio della riparazione del danno (art.4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" modificato dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235), potrà motivatamente applicare una sanzione meno severa di quella prevista, per gravità di infrazione, nel Regolamento come espresso nell'art. 99.

ART. 104 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nel caso di infrazione molto grave, come dall'all.1 (n.3, lettera D), passibile di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il coordinatore della classe alla quale appartiene l'alunno ne riferisce al Dirigente scolastico che richiede al Presidente del Consiglio d'Istituto la convocazione del Consiglio.

ART. 105 – INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO E RELATIVA SANZIONE
In considerazione delle finalità educative e costruttive delle sanzioni adottate (Legge n. 128 del 8 novembre 2013), del ruolo della scuola nell'educazione alla salute e del principio della gradualità espresso dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, l'infrazione al divieto di fumo sarà sanzionata come un'infrazione molto grave di Tipologia A.

ART. 106 – RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Lo studente se maggiorenne o chi ne esercita la potestà genitoriale può ricorrere avverso la sanzione presentando istanza all'Organo di Garanzia interno il cui funzionamento è stabilito dagli artt. 87-93 del presente regolamento dove vengono indicate anche modalità e tempi per le impugnazioni.

ART. 107 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Le norme disciplinari contenute nel presente regolamento hanno validità, sia durante l'attività didattica svolta a scuola in orario scolastico sia nei diversi tempi, circostanze e ambienti nei quali si svolgono attività curricolari ed extracurricolari proposte dalla scuola (momenti assembleari, viaggi di istruzione, visite guidate, stage, conferenze, partecipazione volontaria a progetti, corsi di recupero ecc.)

NORME FINALI

ART. 108– VALIDITA' DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Regolamento è valido per l'intero anno scolastico in corso e si intende valido anche per gli anni successivi, se non si verifichi la necessità di cambiamenti, integrazioni o aggiornamenti.

ART. 109 – ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo della Scuola.

ART. 110– APPROVAZIONE

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Istituto.

TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

TABELLA 1

Infrazioni lievi: mancanze disciplinari che infrangono le regole vigenti nell'Istituto atte a garantire un sereno e regolare andamento della vita scolastica quotidiana

Tipologia di infrazione	Sanzione	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assenze non giustificate entro il giorno stabilito dal regolamento ➤ Usare il telefono cellulare ➤ Rientro in classe dopo 5-10 minuti dalla fine della ricreazione ➤ Azioni di disturbo alla lezione (in classe: molestare i compagni, intervenire in modo non pertinente e ingiustificato, alzarsi dal banco senza urgente e giustificato motivo; nei corridoi: schiamazzare, cantare) ➤ Allontanarsi dalla classe senza il permesso dell'insegnante ➤ Non portare l'occorrente per una adeguata partecipazione alle lezioni ➤ Utilizzare in modo non responsabile le attrezzature (senza che si verifichino danni) ➤ Arrecare danni lievi e reversibili agli arredi della scuola e alle cose di altri ➤ Usare un linguaggio volgare e/o avere un comportamento non adeguato all'ambiente scolastico ➤ Sottrarsi alla vigilanza da parte del docente responsabile ➤ Qualunque comportamento assimilabile ai precedent 	<p>1. Annotazione sul registro di classe</p> <p>2. Obbligo al ripristino della situazione precedente nel caso di danni</p> <p>3. Ricaduta sul voto di condotta: la valutazione dell'indicatore "comportamento" avverrà in base al numero delle annotazioni a carico dello studente.</p>	<p>1.2 Docente che rileva l'infrazione (annotazione sul registro di classe e obbligo al ripristino della situazione precedente nel caso di danni).</p> <p>3. Il C.d.C. nello scrutinio del periodo in cui si è rilevata l'infrazione assegna il voto di condotta su proposta del coordinatore</p>

TABELLA 2

Infrazioni gravi: mancanze disciplinari che rechino grave turbativa al normale andamento scolastico e/o siano gravemente irrispettose o offensive nei confronti degli altri, dei beni comuni o altrui

Tipologia di infrazione	Sanzione	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none">➤ Reiterare la stessa infrazione tra quelle al punto 1 per <u>tre</u> volte➤ Imbrattare i muri, i banchi, le porte o qualunque altro arredo➤ Falsificare la firma dei genitori sulle informative/ autorizzazioni alle famiglie➤ Prelevare e/o usare apparecchiature o strumenti o materiali di proprietà della scuola senza autorizzazione dei docenti o dei responsabili➤ Effettuare e/o pubblicare foto, riprese audio e video ,che non configurino reato, senza autorizzazione degli organi competenti e/o dei soggetti ripresi➤ Provocare danni gravi ma riparabili alle aule, agli arredi, agli strumenti in uso o agli oggetti altrui➤ Rivolgersi in modo irrispettoso nei confronti dei compagni, del personale e dei docenti➤ Entrare in ritardo oltre le n. 3 volte➤ Qualunque comportamento assimilabile ai precedenti	<ol style="list-style-type: none">1. Ammonizione scritta da apporre sul registro di classe con avviso alla famiglia2. Ricreazione in classe3. Esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione4. Obbligo di rifondere il danno o di ripristinare la situazione precedente se del caso5. Ricaduta sul voto di condotta.	<p>1.2.3 Coordinatore di classe anche su indicazione del docente e/o dei docenti interessati</p> <p>4. Dirigente scolastico su segnalazione del Coordinatore (ingiunzione a rifondere il danno)</p> <p>5. C.d.C. (voto di condotta nello scrutinio del periodo in cui è stata effettuata l'infrazione)</p>

TABELLA 3

3. Infrazioni molto gravi: vanno dalla reiterazione di mancanze disciplinari gravi ai comportamenti che infrangono le leggi vigenti dello Stato e si configurano come reati. A seconda della loro gravità vengono distinte in quattro gruppi: A, B, C e D

Tipologia di infrazione 3/A	Sanzione	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reiterare la stessa infrazione che ha dato luogo all'ammonizione (Tabella 2) per due volte ➤ Avere accumulato tre ammonizioni (Tabella 2) anche per infrazioni diverse ➤ Falsificare firme ➤ Alterare e falsificare i documenti scolastici ➤ Insultare e/o pronunciare offese nei confronti di: <ol style="list-style-type: none"> 1. persone, 2. idee, 3. culture diverse ➤ Contravvenire al divieto di fumo (art. 13 del Regolamento) ➤ Non rispettare le norme di sicurezza o creare situazioni potenzialmente pericolose (es. sporgersi dalle finestre, salire o saltare sui banchi, ...) ➤ intrattenersi con persone estranee alla scuola non autorizzate ➤ Ogni comportamento, assimilabile ai precedenti, che infranga le leggi vigenti ma non lesivo nei confronti degli altri e dei beni comuni o altrui 	<p>1. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>2. Sanzione amministrativa se la reiterazione riguarda il divieto di fumo ⁽¹⁾</p> <p>3. Ricaduta sul voto di condotta .</p>	<p>1. Consiglio di classe (sospensione dalle lezioni)</p> <p>2. Responsabile del divieto di fumo se del caso su segnalazione dei docenti interessati (sanzione amministrativa) ⁽¹⁾</p> <p>3. C.d.C. (voto di condotta nello scrutinio del periodo in cui è stata effettuata l'infrazione)</p>

Tipologia di infrazione 3/ B	Sanzioni	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reiterare comportamenti che hanno dato luogo ad una sospensione fino a 5 giorni. ➤ Lanciare oggetti all'interno o dalle finestre della scuola verso l'esterno anche senza ferimento di alcuno ➤ Provocare e/o partecipare ad una rissa ➤ Imporre l'interruzione dell'attività didattica e lavorativa dell'Istituto o essere di ostacolo alle stesse ➤ Introdurre persone estranee alla scuola che arrechino danni o impongano l'interruzione delle attività dell'Istituto ➤ Compiere atti di discriminazione di qualunque tipo (razziale, religiosa, di genere ecc.) ➤ Pubblicare su qualunque mezzo giudizi, foto, riprese audio e video di qualunque soggetto che operi nell'Istituto con intenti derisori, ingiuriosi, diffamatori. ➤ Lasciare l'edificio scolastico senza autorizzazione ➤ Alterare i dati del registro elettronico ➤ Ogni comportamento, assimilabile ai precedenti, che infranga le leggi vigenti e/o sia lesivo o potenzialmente lesivo nei confronti degli altri e/o dei beni comuni o altrui 	<p>1. Sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni</p> <p>2. Ricaduta sul voto di condotta.</p>	<p>1. 2 Consiglio di classe (sospensione dalle lezioni e voto di condotta nello scrutinio del periodo in cui è stata effettuata l'infrazione)</p> <p>3. DS (eventuale segnalazione alle autorità competenti e/o alle istituzioni di riferimento)</p>

Tipologia di infrazione 3/C	Sanzioni	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reiterare comportamenti che hanno dato luogo a una sospensione fino a 10 giorni ➤ Danneggiare o alterare in modo permanente i documenti scolastici ➤ Rompere o arrecare volutamente danni permanenti agli arredi, alle attrezzature della scuola e/o alle cose di altrui proprietà ➤ Sottrarre cose altrui ➤ Compiere atti di bullismo e/o atti persecutori nei confronti di un pari ➤ Minacciare, intimidire o aggredire verbalmente i pari o il personale o comunque qualunque persona presente nella scuola ➤ Ogni comportamento assimilabile ai precedenti che infranga le leggi vigenti e sia lesivo nei confronti degli altri e/o gravemente lesivo dei beni comuni o altrui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 2. Ricaduta sul voto di condotta. 3. Obbligo di rifondere il danno 	<p>1.2 Consiglio di classe (sospensione dalle lezioni e voto di condotta nello scrutinio del periodo in cui è stata effettuata l'infrazione)</p> <p>3 DS (eventuale segnalazione alle autorità competenti e/o alle istituzioni di riferimento e ingiunzione a rifondere il danno)</p>

Tipologia di infrazione 3/ D	Sanzioni	Organo erogatore
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Comportamenti reiterati tra quelli di cui alla Tabella 3B e 3C che siano lesivi nei confronti delle persone o pericolosi per la loro incolumità. ➤ Introdurre a scuola e/o usare materiale, sostanze o corpi atti ad offendere, pericolosi per la propria o altrui incolumità (armi, coltelli, alcool, droga etc) ➤ Appiccicare incendi, allagare gli ambienti scolastici, spargere sostanze tossiche o comunque pericolose con o senza danno per persone o cose ➤ Aggressione fisica o minacce gravi ad alunni, personale, genitori o persone comunque presenti nella scuola ➤ Lancio di oggetti all'interno o dalle finestre della scuola verso l'esterno con ferimento di persone ➤ Effettuare e/o pubblicare foto riprese audio o video, che configurino reato ➤ Ogni comportamento che si configuri come reato grave (Es. Reati di natura sessuale, spaccio di stupefacenti, usura ecc.) ➤ Ogni comportamento assimilabile ai precedenti che infranga le leggi vigenti e sia gravemente lesivo nei confronti degli altri, e/o determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ➤ Atti di violenza e gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale nell'ambito della comunità scolastica. (Es. minacciare concretamente azioni violente nei confronti di un intero gruppo, attuare diffusi e gravi atti vandalici con distruzione sistematica di oggetti, arredi, attrezzature e beni della scuola e/o di altrui proprietà e ogni altro atto che crei situazioni di paura o di panico tra gli studenti e/o tra il personale e gli altri utenti dell'Istituto). 	<p>1. A seconda della gravità del fatto: sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni o anche fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato⁽¹⁾</p> <p>2. Obbligo di rifondere il danno se del caso</p> <p>3. Ricaduta sul voto di Condotta.</p>	<p>1. Consiglio di Istituto (sospensione dalle lezioni)</p> <p>2. DS (eventuale segnalazione alle autorità competenti e/o alle istituzioni di riferimento e ingiunzione a rifondere il danno)</p> <p>3. CdC (voto di condotta nello scrutinio del periodo in cui è stata effettuata l'infrazione)</p>